

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Atto pubblico: tra prova piena e prudente apprezzamento del giudice

Con riferimento all'[art. 116 c.p.c.](#), va affermato che l'[atto pubblico](#) fa piena prova, ai sensi dell'[art. 2700 c.c.](#), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non sottrae l'atto al prudente apprezzamento del giudice per quanto concerne il contenuto di tali dichiarazioni.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.1.2018, n. 1745

...omissis...

Premesso che

convenivano in giudizio ffff, previa individuazione della linea di confine tra le rispettive proprietà, di condannare il convenuto a spostare la servitù di transito e a liberare il suolo con l'abbattimento del muro di cinta, nonché a risarcire i danni da essi subiti.

Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con ffffs, moglie di ffff

Il Tribunale di Cassino ha accolto la domanda degli attori, dichiarando che la strada insiste sulla loro proprietà e che i convenuti godono del diritto di passaggio, ha quindi determinato il confine tra i due fondi e rigettato le altre domande.

La sentenza è stata impugnata con appello principale da *ffff* appello incidentale dai *ff* La Corte d'appello di Roma, con pronuncia del 16 maggio 2012, ha respinto l'appello incidentale e ha invece accolto l'appello principale: in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda degli attori dichiarando che la strada è di proprietà comune.

*ff*propongono ricorso in cassazione.

*fff*esistono con controricorso e *ffon* ricorso incidentale; essi hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Considerato che

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 2700 c.c." per non avere la Corte d'appello attribuito valore legale agli atti notarili depositati nel processo (ovvero due atti del 1927 e del 1959), ovvero per avere valutato i suddetti atti notarili secondo prudente apprezzamento.

La doglianza non può essere accolta.

L'atto pubblico fa piena prova ai sensi dell'invocato art. 2700 c.c. - della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non sottrae l'atto al prudente apprezzamento del giudice per quanto concerne il contenuto di tali dichiarazioni. D'altro canto quello che i ricorrenti rimproverano alla Corte d'appello - cfr. il successivo motivo - è di aver letto tali atti, e in particolare l'atto del 1959, sulla base delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, conclusioni basate oltre che sugli atti notarili, sull'espletamento di accertamenti tecnici, quali rilievi topografici, e sull'esame delle mappe catastali.

b) Il secondo motivo denuncia "omessa e/o apparente, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia": la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna motivazione idonea a comprendere l'iter logico della decisione, in particolare con riferimento al contenuto dei due menzionati atti pubblici.

La censura non può essere accolta.

A differenza del giudice di primo grado, che aveva esclusivamente preso in considerazione gli atti notarili, escludendo "ogni altra valutazione di ordine tecnico", la Corte d'appello - come si è già detto - ha ritenuto di interpretare tali atti alla luce dei risultati degli accertamenti tecnici e al riguardo ha affermato di condividere tali accertamenti e le relative conclusioni, da ritenersi "pienamente condivisibili perchè immuni da vizi logici" e a tali conclusioni ha sinteticamente fatto rinvio, ottemperando così all'obbligo di motivazione, senza incorrere in contraddizioni.

2. Il ricorso incidentale è basato su un unico motivo.

*ffff*fa valere, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la mancata pronuncia da parte del giudice d'appello circa il proprio difetto di legittimazione passiva: egli aveva chiesto sin dal primo grado di essere estromesso dal giudizio, essendo la *fff* l'unica proprietaria del fondo, e la questione era stata ritualmente proposta in sede di impugnazione.

La censura, peraltro erroneamente proposta ai sensi del n. 3 invece che dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non può essere accolta.

La Corte d'appello ha infatti dato atto, nella ricostruzione dello svolgimento del processo (p. 2 del provvedimento impugnato), che *fff* chiedevano di estromettere il secondo dalla lite e comunque di rigettare la domanda contro di loro fatta valere, così che il rigetto della domanda proposta dagli attori va letto come rigetto nel merito nei confronti di *fffs* e rigetto per mancanza di legittimazione passiva nei confronti *ffff* (la pronuncia di estromissione per difetto di legittimazione passiva si sostanzia infatti in una pronuncia di rigetto per mancanza di una delle condizioni dell'azione, cfr. Cass. 8693 del 2015).

3. Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno pertanto rigettati.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio tra il ricorrente incidentale e quelli in via principale, mentre questi ultimi vanno condannati al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo, nei confronti dei controricorrenti *ffff*

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti in via principale e *ffff* condanna i ricorrenti in via principale al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti *fffff* liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.